

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Vercelli

ESTRATTO DEL DECRETO N. 2/2017 IN DATA 24/02/17 DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO A PIOGGIA SOTTESO ALL'INVASO INGAGNA.

Completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sottesa al bacino d'invaso sul torrente Ingagna - 11° lotto secondo stralcio (rif. 10374) - parte prima -

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
(omissis)

Decreta

Art. 1 - E' disposta a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese l'occupazione temporanea per pubblica utilità preordinata all'asservimento e/o all'espropriazione delle aree di proprietà privata come elencate nel piano particellare di occupazione e servitù con annessa indicazione dell'indennità provvisoria che fa parte integrante del presente Decreto.

L'occupazione delle aree necessarie per la realizzazione delle predette opere può essere protratta fino a 2 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 2 - Per l'asservimento e l'espropriazione dei medesimi beni, siti nei Comuni di Castelletto Cervo, Mottalciata, Cossato necessari per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto irriguo, è determinata, a titolo provvisorio, l'indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 40 – comma 3 - del D.P.R. n. 327/2001, come indicata nell'allegato piano particellare di occupazione e servitù e determinata con i criteri indicati con Deliberazione n. 502/08.

Art. 3 - Per il periodo di occupazione temporanea necessaria per l'esecuzione dei lavori spetterà al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità spettante in caso di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese una indennità pari ad 1/12 dell'indennità annua.

Art. 4 - I proprietari dei beni da occupare, asservire ed espropriare, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso possono accettare l'offerta dell'indennità provvisoria di asservimento.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art.21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la ri-determinazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

(omissis)

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
Natascia Maneia